

Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni
Avvocato **Stefano** Legnani
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso
Avvocato **Carlo** Testoni
Avvocato **Paolo** Casati

Via Giovio 16
22100 **Como**
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

5.2021
Maggio

Decreto Sostegni BIS

Sommario

1. INTRODUZIONE	2
2. Art. 1 – NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	2
3. Art. 4 – CREDITO D’IMPOSTA AFFITTI E LOCAZIONI	3
4. Art. 8 – SETTORE MODA E TESSILE	4
5. Art. 13-15 – PROROGA MORATORIA PMI	4
6. Art. 18 – RECUPERO IVA SU CREDITI VERSO CLIENTI ASSOGGETTATI A PROCEDURE CONCORDATE ..	4
7. Art. 20 – CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI	4
8. Art. 32 – CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO	4
9. Art. 47 – DIFFERIMENTO VERSAMENTI CONTRIBUTIVI ARTIGIANI E COMMERCianti	5

1. INTRODUZIONE

È stato pubblicato nella serata del 25.05.2021 — Gazzetta Ufficiale 123/2021 — il Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) contenente ulteriori misure di aiuto a favore di imprese e professionisti. Il provvedimento — in vigore dal 26.05.2021 — introduce anche nuovi contributi a fondo perduto, in modalità automatica o su istanza, condizionati alla perdita di fatturato o reddituale.

Nella presente Circolare si presentano le disposizioni di maggior rilevanza.

2. ART. 1 – NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L’art. 1 del Decreto “Sostegni-bis” prevede il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto, secondo tre distinte ipotesi tra loro alternative:

- 1. Contributo automatico**
- 2. Contributo aprile/marzo**
- 3. Contributo reddituale**

Contributo automatico

È pari al 100% del contributo del precedente Decreto Sostegni e sarà riconosciuto automaticamente, appunto, in favore dei soggetti che hanno già ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal precedente Decreto Sostegni, con le stesse modalità (accredito bancario o riconoscimento per la compensazione) a condizione che:

- La Partita IVA sia ancora attiva alla data di entrata in vigore del decreto bis e
- Il contributo sia stato percepito debitamente e non restituito.

Contributo aprile/marzo

È subordinato alla presentazione di una nuova istanza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di Partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, aventi ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (il 2019 per esercizi coincidenti con l’anno solare);
- Ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.

Attenzione: i soggetti che hanno goduto del contributo a fondo perduto del precedente Decreto Sostegni e che, quindi, si vedranno riconosciuto in automatico un eguale contributo, dovranno confrontare tale ammontare con le risultanze dei nuovi conteggi e solo se dai nuovi conteggi emerge un importo superiore verrà riconosciuta la differenza, previa presentazione di una nuova istanza telematica. Le percentuali previste per coloro che hanno già beneficiato del contributo sostegni sono diverse da quelle previste per i contribuenti che, al contrario, non ne hanno beneficiato.

Percentuali per coloro che hanno ricevuto il contributo sostegni , da applicarsi alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:	Per coloro che non hanno avuto accesso al contributo sostegni il conteggio del contributo spettante deve essere effettuato come differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, moltiplicata per:
<ul style="list-style-type: none">• 60 per cento, per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;• 50 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;	<ul style="list-style-type: none">• 90 per cento, per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;• 70 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;

<ul style="list-style-type: none">• 40 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;• 30 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;• 20 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.• Il riferimento ai ricavi e compensi è sempre da valutarsi guardando ai valori del secondo periodo d'imposta precedente (ovvero il 2019).	<ul style="list-style-type: none">• 50 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;• 40 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;• 30 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.• Nuovamente, il riferimento ai ricavi e compensi è sempre da valutarsi guardando ai valori del secondo periodo d'imposta precedente (ovvero il 2019).
---	---

Per quanto riguarda le modalità e i tempi di presentazione dell'istanza occorre attendere un nuovo provvedimento attuativo (e l'apertura del canale telematico). In ogni caso, prima di potere presentare istanza, i soggetti obbligati dovranno avere trasmesso telematicamente la LIPE del primo trimestre 2021.

Contributo reddituale

Il terzo contributo a fondo perduto (alternativo rispetto ai precedenti) è destinato alle seguenti condizioni:

- Soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di Partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, aventi ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (ovvero, per esercizi coincidenti con l'anno solare, il riferimento è ai ricavi e compensi tipici del 2019);
- Peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Di fatto misura e calcolo sono ancora da definire, posto che il contributo sarà parametrato a una percentuale che sarà definita con successivo Decreto MEF, da applicarsi alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall'Agenzia delle entrate.

Inoltre:

- Il Decreto prevede che l'istanza per il riconoscimento del contributo qui in esame dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dall'apertura del canale telematico e solo se la Dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 risulterà presentata entro il 10 settembre 2021;
- Peraltro, questo nuovo "CFP reddituale" dovrà prima di tutto superare il vaglio della UE, posto che la concessione è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

3. Art. 4 – CREDITO D'IMPOSTA AFFITTI E LOCAZIONI

Il Decreto dispone:

- La proroga fino al 31 luglio 2021 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator;
- Che i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto, esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto, nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente

riconosciuti, abbiano diritto al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Ai locatari esercenti attività economica il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 — 31 marzo 2020; tale limite può non sussistere per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

4. Art. 8 – SETTORE MODA E TESSILE

Sono estesi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 gli incentivi previsti per i settori tessile, moda e accessori dall'art. 48-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti).

5. Art. 13-15 – PROROGA MORATORIA PMI

È prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale delle esposizioni oggetto di moratoria. Sono prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le PMI e da Garanzia Italia di SACE.

6. Art. 18 – RECUPERO IVA SU CREDITI VERSO CLIENTI ASSOGGETTATI A PROCEDURE CONCURSUALI

Attraverso la modifica dell'art. 26 del D.P.R. 633/72 si prevede che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali sia possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall'apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. In sostanza, la norma ripristina la disciplina di recupero dell'IVA relativa a crediti inesigibili, oggetto di procedure concorsuali, introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 126, Legge 28 dicembre 2015, n. 208) e mai entrata in vigore a causa delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 567, Legge del 11 dicembre 2016, n. 232). Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto.

7. Art. 20 – CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A, effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta "Beni Strumentali" è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale. La regola si applica ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro. Si ricorda che il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ha sostituito super e iper-ammortamenti, con una procedura molto più complessa: si rimanda alla nostra precedente Circolare e si invitano gli interessati a contattare lo Studio per eventuali chiarimenti o informazioni in merito.

8. Art. 32 – CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

È introdotto un credito d'imposta del 30 per cento per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021. Possono essere beneficiari:

— Soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni

- Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti
- Vi rientrano anche le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, comma 4, del D.L. n. 34/2020.

Spese ammesse:

- Sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività
- Somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali
- Acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
- Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
- Acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termo-scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione
- Acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

9. Art. 47 – DIFFERIMENTO VERSAMENTI CONTRIBUTIVI ARTIGIANI E COMMERCianti

Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali, dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e commercianti, con scadenza il 17 maggio 2021, può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Lo Studio è come sempre a disposizione per eventuali chiarimenti.

